

**Vincenzo Mainardi**

# **La sicurezza di cantiere nei lavori pubblici**



**LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/1996  
AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006,  
DELLA LEGGE 248/2006 E DEL D.P.R. 222/2003**

**CD-ROM CON  
ESEMPI PRATICI  
INCLUSO**

The logo for GRAFILL, featuring a stylized graphic of a person or a figure above the word "GRAFILL" in a bold, sans-serif font.

Vincenzo Mainardi  
LA SICUREZZA DI CANTIERE NEI LAVORI PUBBLICI

ISBN 978-88-8207-256-8  
EAN 9 788882 072568

Manuali, 57  
Prima edizione, giugno 2007

Mainardi, Vincenzo <1959->

La sicurezza di cantiere nei lavori pubblici : la corretta applicazione del D.Lgs. 494/1996 ai sensi del D.Lgs. 163/2006, della Legge 248/2006 e del D.P.R. 222/2003 / Vincenzo Mainardi. - Palermo : Grafill, 2007 (Manuali : 57)

ISBN 978-88-8207-256-8

1. Infortuni sul lavoro - Prevenzione. 2. Cantieri edili - Sicurezza.  
344.450465 CDD-21 SBN Pal0208295

*CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"*

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 - 90145 Palermo  
Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313  
Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Finito di stampare nel mese di giugno 2007  
presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 - 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

# Sommario

INTRODUZIONE.....	p.	7
-------------------	----	---

## PARTE I

<b>1. SOGGETTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NELLA SICUREZZA DELL'OPERA PUBBLICA .....</b>	"	11
1.1. Premessa .....	"	11
1.2. Il committente .....	"	12
1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento .....	"	13
1.4. Il coordinatore per la progettazione .....	"	14
1.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori .....	"	14
1.6. L'appaltatore .....	"	15
1.7. Le imprese ed i lavoratori autonomi .....	"	16
1.8. I lavoratori .....	"	17
Note al capitolo 1 .....	"	18
<b>2. L'ASSOGGETTAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA AL D.LGS. 494/1996 E L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.....</b>	"	19
2.1. Il cantiere in regime di "494" .....	"	19
2.2. La nomina del coordinatore per la progettazione .....	"	20
2.3. Il disciplinare d'incarico e la parcella del coordinatore .....	"	23
<b>Note al capitolo 2 .....</b>	"	25
<b>3. LA FASE DI PROGETTAZIONE .....</b>	"	26
3.1. La redazione del piano di sicurezza (PSC) .....	"	26
3.2. Il PSC per i lavori pubblici, ai sensi di "494", "554", "222" .....	"	27
3.3. Il fascicolo delle informazioni: compiti del progettista e del coordinatore .....	"	29
3.4. La verifica delle "prime indicazioni" nel progetto preliminare .....	"	30
3.5. La procedura di verifica o validazione del PSC nel progetto esecutivo .....	"	30
3.6. Il controllo del fascicolo delle informazioni .....	"	31
3.7. La conclusione della fase di progettazione.....	"	32
<b>Note al capitolo 3 .....</b>	"	32

<b>4. LE FASI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI LAVORI,</b>	
<b>IL POS DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>p. 35</b>
4.1. La nomina del coordinatore per l'esecuzione .....	" 35
4.2. L'aggiudicazione dei lavori e l'avvio dell'attività del coordinatore per l'esecuzione .....	" 35
4.3. La notifica preliminare.....	" 36
4.4. La richiesta del POS dell'appaltatore e del DURC .....	" 37
4.5. Il POS (il piano di sicurezza dell'impresa) .....	" 38
4.6. Verifica dell'idoneità del POS .....	" 39
4.7. Altri obblighi di trasmissione e consultazione.....	" 41
4.8. La riunione preliminare di coordinamento .....	" 42
<b>5. L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>" 43</b>
5.1. La consegna e l'inizio dei lavori.....	" 43
5.2. I lavori in cantiere e il rapporto di sopralluogo .....	" 44
5.3. Il cartellino di riconoscimento e l'accertamento dell'identità dei lavoratori .....	" 46
5.4. Nuove imprese in cantiere .....	" 48
5.5. La liquidazione dei costi della sicurezza .....	" 48
5.6. L'accertamento di violazioni al PSC .....	" 49
5.7. Sospensione dei lavori e allontanamento dell'impresa .....	" 49
5.8. La sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente.....	" 51
5.9. Disallestimento del cantiere e ultimazione dei lavori .....	" 51
5.10. Collaudo e definitivo compimento delle prestazioni del coordinatore .....	" 52
<b>Note al capitolo 5 .....</b>	<b>" 52</b>
<b>6. LA SICUREZZA NELL'OPERA PUBBLICA</b>	
<b>SENZA COORDINATORE.....</b>	<b>" 53</b>
6.1. La fase di progettazione in assenza del coordinatore .....	" 53
6.2. Le fasi preliminari e la consegna del PSS (piano sostitutivo).....	" 56
6.3. La fase di esecuzione e le responsabilità della direzione lavori – la nomina del coordinatore in fase esecutiva .....	" 57
6.4. Il caso dei cantieri di lavori pubblici non soggetti a D.Lgs. 494/1996.....	" 58
<b>Note al capitolo 6 .....</b>	<b>" 59</b>
<b>7. L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/1996</b>	
<b>NELL'APPALTO INTEGRATO .....</b>	<b>" 60</b>
7.1. La sicurezza di cantiere e il regime degli appalti nel nuovo codice .....	" 60
7.2. L'opera pubblica in concessione .....	" 61
7.3. Non cambia il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione .....	" 62
<b>Note al capitolo 7 .....</b>	<b>" 63</b>

## PARTE II

<b>8. ESEMPI PRATICI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SICUREZZA NEI LAVORI PUBBLICI</b> .....	p. 67
8.1. Il disciplinare d'incarico al coordinatore libero professionista .....	" 67
8.2. La verifica delle prime indicazioni e prescrizioni per i piani di sicurezza .....	" 73
8.3. La procedura di validazione ai sensi del Regolamento generale ....	" 74
8.4. La notifica preliminare.....	" 80
8.5. Le prime richieste all'appaltatore.....	" 81
8.6. Il POS dell'impresa è accettabile?.....	" 82
8.7. Obblighi di trasmissione e consultazione propri dell'appaltatore e delle imprese .....	" 87
8.8. La riunione preliminare di coordinamento .....	" 89
8.9. La consegna dei lavori.....	" 93
8.10. Il sopralluogo in cantiere .....	" 95
8.11. La liquidazione dei costi della sicurezza .....	" 97
8.12. L'ultimazione dei lavori e la fase di collaudo dell'opera.....	" 97
<b>9. ESEMPI PRATICI: IL MANCATO RISPETTO DEL PIANO DI SICUREZZA</b> .....	" 102
9.1. Il coordinatore contesta formalmente la mancata applicazione del PSC .....	" 102
9.2. L'ordine della direzione lavori all'impresa .....	" 105
9.3. Quando il coordinatore chiede di allontanare l'impresa .....	" 106
9.4. L'ultimo passo: la comunicazione all'organo di controllo .....	" 108
9.5. La sospensione delle lavorazioni per pericolo grave .....	" 110
<b>10. ESEMPI PRATICI: IL CANTIERE DI LAVORI PUBBLICI "SOTTO SOGLIA"</b> .....	" 112
10.1. Impostare correttamente i lavori "sotto soglia" .....	" 112
10.2. L'opera pubblica non soggetta al Decreto "494" .....	" 115
10.3. La stima dei costi della sicurezza nei lavori "sotto soglia" .....	" 118
10.4. L'avvio della fase esecutiva: prime richieste all'appaltatore di lavori senza coordinatore .....	" 124
10.5. Procedura di accettazione del piano sostitutivo .....	" 126
<b>11. ESEMPI PRATICI: APPALTO INTEGRATO E CONCESSIONE DI LAVORI</b> .....	" 131
11.1. Il disciplinare per il piano di sicurezza nell'appalto integrato .....	" 131
<b>12. DOCUMENTI / FILES DI UTILITÀ</b> .....	" 143
12.1. La tabella per la stima dell'entità del cantiere .....	" 143
12.2. L'onorario del coordinatore per la sicurezza .....	" 145
12.3. Gli adempimenti del r.u.p. e del coordinatore .....	" 152
<b>Note al capitolo 12</b> .....	" 157

### PARTE III

#### 13. I RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI

<b>PER APPLICARE IL DECRETO “494” NELL’OPERA PUBBLICA</b> .....	p. 161
13.1. Identificare i soggetti ed i loro obblighi nel D.Lgs. 494/1996 .....	” 161
13.2. I piani di sicurezza nel Decreto “163” .....	” 168
13.3. Altre novità importanti nel codice degli appalti: tipo di appalto e concessione di lavori; subappalto.....	” 169
13.4. Nel Regolamento generale gli obblighi della d.l. in materia di sicurezza del cantiere .....	” 177
13.5. Il Decreto “222” ha completato il quadro normativo e definito i piani delle imprese .....	” 181
13.6. Le Linee Guida forniscono importanti indicazioni per i piani di sicurezza.....	” 187
13.7. Nella Determinazione 4/2006 dell’Authority interessanti osservazioni sui piani e sui costi della sicurezza .....	” 209
13.8. I fornitori in cantiere sono esentati dalla presentazione del POS.....	” 220
13.9. Discende dal D.Lgs. 626/1994 l’obbligo della progettazione in sicurezza.....	” 221
13.10. I compiti del progettista e del coordinatore nella compilazione del fascicolo delle informazioni .....	” 228
13.11. La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo.....	” 231
13.12. Il Decreto Bersani-Visco impone nuove misure contro il lavoro nero (tra cui l’obbligo del cartellino di riconoscimento in cantiere).....	” 233
13.13. Circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) 13 ottobre 2006 in relazione agli interventi in materia di entrate e di contrasto al lavoro nero .....	” 235
13.14. R.u.p., d.l. e coordinatore non sono obbligati all’esposizione della tessera di riconoscimento .....	” 239
13.15. Col Decreto “4 aprile” parametri obbligatori per l’onorario del coordinatore .....	” 240
<b>Note al capitolo 13</b> .....	” 247
<b>14. GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE</b> .....	” 248
14.1. Introduzione.....	” 248
14.2. Requisiti hardware e software per l’installazione.....	” 249
14.3. Richiesta della password utente .....	” 250
14.4. Procedura di installazione per gli utenti Windows .....	” 250
14.5. Procedura di installazione per gli utenti Macintosh.....	” 251
14.6. Registrazione del software .....	” 251
14.7. Utilizzo del software in ambiente Windows .....	” 251
14.8. Utilizzo del software in ambiente Macintosh .....	” 253

## Introduzione

La gestione della sicurezza nel cantiere di lavori pubblici si è pienamente allineata alla progettazione, alla direzione dei lavori, alle procedure di affidamento, alla contabilità dei lavori.

L'applicazione del "494" difatti non può prescindere dall'applicazione della norma, e – come le altre attività citate che concorrono alla realizzazione dell'opera pubblica – essa va condotta con la massima professionalità e senza alcuna deroga dagli obblighi di legge.

Per questo abbiamo voluto sviluppare passo a passo l'iter della sicurezza in cantiere, con chiarezza, esaminando gli adempimenti richiesti in tutte le fasi fondamentali per la realizzazione dell'opera pubblica.

Particolare attenzione è stata posta a quei casi particolari di applicazione della sicurezza nei cantieri che si riscontrano solo nel settore pubblico: lavori soggetti a piano sostitutivo, lavori soggetti a piano sostitutivo ma non al D.Lgs. 494/1996, appalto integrato e contratto di concessione, etc. ...

La chiara individuazione delle procedure da adottarsi (esaminate nella Parte I) trova riscontro pratico nella Parte II, che raccoglie gli esempi degli atti più importanti da predisporre.

La Parte III completa il manuale richiamando per stralci i riferimenti normativi fondamentali, indispensabili per la migliore applicazione delle norme, e da ultimo riporta le istruzioni per l'utilizzo degli esempi e delle utilità su CD.

Con "La sicurezza di cantiere nei lavori pubblici", così come con il Manuale 494 e con il Registro di cantiere, testi tutti coerenti tra loro e che vengono regolarmente aggiornati, abbiamo inteso compiere una attività di indirizzo per orientare gli operatori ed in particolare i coordinatori all'utilizzo di prassi comuni, identificabili quali *best practices* (buone prassi). Riteniamo infatti che l'adozione di procedure comuni, trasparenti e condivise possa configurarsi come una garanzia dell'attività del coordinatore nei confronti della committente, ed in generale come una garanzia sulla corretta impostazione delle attività obbligatorie in materia di sicurezza.

Anche per questi motivi, nel dare alle stampe questa guida, confidiamo che sia di vera utilità a chi si impegna professionalmente per la più corretta applicazione del "494" nei cantieri di lavori pubblici.

Giugno 2007

L'Autore





---

# PARTE I



# Soggetti, obblighi e responsabilità nella sicurezza dell'opera pubblica

## □ 1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 trova compiuta applicazione nel settore delle opere pubbliche, dove – a seguito della promulgazione di diversi disposti legislativi tra cui il recente Decreto Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 – il quadro normativo può dirsi completo.

Gli obblighi ricadono su diverse figure, di cui le principali sono:

- il committente;
- il responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori;
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore;
- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori.

Non va dimenticato che la concreta applicazione della sicurezza alla gestione del cantiere interessa in prima persona anche altre figure fondamentali:

- il progettista;
- il direttore dei lavori.

Natura e ruoli di queste figure sono oramai patrimonio acquisito della cultura tecnica e della sicurezza (ad esempio le figure dei coordinatori sono state introdotte nella nostra legislazione tecnica dal 1996, quindi oramai da oltre dieci anni), tuttavia non è infrequente incorrere in equivoci o fraintendimenti, ed è pertanto utile un esame preciso, specie per chi abbia una conoscenza solo superficiale della materia.

Di seguito esamineremo per sommi capi i compiti spettanti ai diversi soggetti, in base alle norme più importanti alle quali fare riferimento, e cioè il succitato Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (decreto "cantieri mobili") significativamente modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (decreto "494-bis"), il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza sul lavoro, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nuovo "Codice degli appalti e dei contratti") ed il Regolamento generale di cui al Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (a tutt'ora vigente seppure con numerosi articoli abrogati), infine il Decreto Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante il Regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri.

È bene ricordare che la presenza e conseguente individuazione e nomina delle figure sopra indicate può essere obbligatoria o facoltativa, anche in funzione delle caratteristiche del cantiere.

In particolare, premesso che è sempre presente un committente dell'opera, è invece facoltativa la nomina del "responsabile dei lavori"; tuttavia l'individuazione del responsabile unico del procedimento (cui spetta come prassi il ruolo di "responsabile dei lavori") è prevista ed è obbligatoria per il settore pubblico; la nomina dei coordinatori è invece obbligatoria per i cantieri che superano la soglia di cui all'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Tutte queste figure fanno comunque parte della sfera tecnica del committente, e quando sono individuate in soggetti esterni operanti in forma libero-professionale, per carenza di organico dell'amministrazione, le loro prestazioni sono valutate in applicazione della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e del Decreto Interministeriale 4 aprile 2001 (come altre prestazioni professionali, in virtù dei recenti orientamenti in materia di concorrenza e liberalizzazioni possono essere soggette a procedure di contrattazione dell'onorario).

Se l'appaltatore è figura sempre presente, l'effettiva presenza di altre imprese o di lavoratori autonomi è funzione dell'organizzazione del lavoro nel cantiere, e può dipendere da una scelta dell'appaltatore laddove sussistano le condizioni.

## □ 1.2. Il committente

Per quanto attiene la sicurezza del cantiere, il D.Lgs. 494/1996<sup>1</sup> individua all'articolo 2 il committente nel "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (vedi articolo 2 – Definizioni, comma 1 lettera b)).

Gli obblighi del committente sono individuati puntualmente all'articolo 3.

In fase di progettazione gli obblighi sono riconducibili:

- al rispetto delle misure generali di tutela ed all'analisi delle fasi di lavoro ai fini della loro pianificazione;
- alla valutazione dell'entità presunta del cantiere e degli eventuali rischi particolari, con la conseguente nomina del coordinatore per la progettazione allorquando ricorrano le circostanze previste;
- alla valutazione del PSC e del cosiddetto "fascicolo contenente le informazioni utili".

In fase di esecuzione dell'opera gli obblighi sono riconducibili:

- alla designazione del coordinatore per l'esecuzione, ed alla comunicazione del relativo nominativo alle imprese unitamente a quello del coordinatore per la progettazione, affinché siano indicati nel cartello di cantiere;
- alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- alla richiesta di: una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, corredata dalle denunce ad INPS, INAIL e casse edili; una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti; un certificato di regolarità contributiva; questi ultimi da trasmettersi alle amministrazioni concedenti, cioè normalmente ai comuni, prima dell'inizio dei lavori o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

### □ 1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento

La figura del responsabile dei lavori è individuata dal D.Lgs. 494/1996 (sempre all'articolo 2) nel "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera."

Il sostanza il responsabile dei lavori non è altri che il supplente del committente per quanto riguarda gli obblighi relativi alla sicurezza del cantiere: gli obblighi del committente sono infatti gli stessi del responsabile dei lavori, come si deduce dall'articolo 3 del "494".

Nel settore delle opere pubbliche, il responsabile dei lavori è come prassi il responsabile unico del procedimento, sempre ai sensi dell'articolo 2<sup>2</sup>.

Ricordiamo che il responsabile del procedimento è figura istituita dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo negli enti pubblici). In materia di appalti e contratti pubblici, il suo ruolo detto di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" è individuato dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che pone sotto la sua diretta responsabilità e vigilanza le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera. Al successivo articolo 8 sono distinti analiticamente i compiti in capo al responsabile del procedimento: evidenziamo qui che al comma 2 (come già all'articolo 2 del "494") si prescrive che "assume il ruolo di responsabile dei lavori"; peraltro qui la legge quantomeno contempla le possibilità che il committente (in seno alla pubblica amministrazione) adempia direttamente ai propri obblighi.

Nel settore dei lavori pubblici, il responsabile del procedimento (e dei lavori) deve comunque farsi carico degli adempimenti del committente già menzionati al punto 1.2, elencati distintamente tanto nel "494" che nel "554"; quest'ultimo peraltro aggiunge "la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza".

Il responsabile del procedimento svolge un ruolo complesso ed esteso che attraversa tutte le fasi in qualsivoglia modo legate alla realizzazione dell'opera, come risulta evidente dalla lettura integrale dei succitati articoli del Regolamento generale<sup>3</sup>. Egli si interfaccia più volte con la gestione della sicurezza in cantiere, oltre a quanto sopra menzionato, ed al riguardo ricordiamo che:

- motiva le scelte per l'affidamento degli incarichi di natura tecnica (ivi compresi gli incarichi di coordinatore per la sicurezza);
- coordina le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori (del quale fa parte il coordinatore per l'esecuzione, quando nominato) ed accerta le condizioni per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni (anche in questo caso compresi gli incarichi dei coordinatori per la sicurezza);
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche, ivi comprese quelle sul PSC che fa parte del progetto esecutivo, ed in precedenza sulle "prime indicazioni e disposizioni per la stesura

*Il r.u.p. è il responsabile dei lavori ai sensi del "494"*

- dei piani di sicurezza” facenti parte del progetto preliminare; trattasi delle verifiche e validazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento generale;
- trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
  - irroga le penali (riteniamo, in applicazione estensiva della norma, anche quelle previste in PSC e derivanti dal mancato rispetto dello stesso);
  - propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori (ivi comprese – anche in questo caso – quelle conseguenti al mancato rispetto dei piani di sicurezza).

Ricordiamo ancora che il responsabile (così come il committente), qualora ne abbia i titoli può assumere direttamente il ruolo dei coordinatori, o sostituirli nell’esercizio dell’attività (vedi D.Lgs. 494/1996, articolo 3, comma 7<sup>4</sup>).

#### □ 1.4. Il coordinatore per la progettazione

Il “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera” (o più brevemente coordinatore per la progettazione) è anch’esso una figura individuata dal D.Lgs. 494/1996, e la sua attività è riferita espressamente alla sicurezza.

I suoi obblighi sono evidentemente relativi alla sola fase di progettazione e sono elencati all’articolo 4; sostanzialmente consistono nella collaborazione alla concezione e definizione del progetto, in riferimento alla sicurezza, e nella redazione di due documenti obbligatori, specificamente finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere e nelle successive opere di manutenzione:

- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il cosiddetto “fascicolo contenente le informazioni utili” o “fascicolo tecnico”.

Come noto il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) è formalmente un elaborato descrittivo facente parte del progetto esecutivo, come da Regolamento generale (vedi D.P.R. 554/1999, articolo 35).

#### □ 1.5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Il “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera” (o più brevemente coordinatore per l’esecuzione dei lavori) come il coordinatore per la progettazione è una figura individuata dal D.Lgs. 494/1996.

Nei casi in cui è nominato, i suoi obblighi sono relativi alla fase di realizzazione e sono elencati distintamente all’articolo 5 del decreto, al quale si rimanda. Essi sono in generale volti a controllare l’osservanza del PSC da parte dell’appaltatore e delle imprese, e possono essere così riassunti:

- verificare l’applicazione del PSC da parte delle imprese;
- verificare l’idoneità dei POS (e quindi di fatto “accettarli” o meno);
- adeguare il PSC e verificare che le imprese adeguino i rispettivi POS (piani operativi di sicurezza) in relazione all’evoluzione dei lavori, e quindi evidentemente se e quando necessario;

- adeguare il cosiddetto “fascicolo contenente le informazioni utili” (tale aggiornamento sembra essere necessario ed opportuno in concomitanza con l’ultimazione dei lavori);
- organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i datori di lavoro;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali (le relative modalità devono essere state previste in PSC);
- adottare i provvedimenti necessari in caso di inosservanza del PSC, che possono consistere in formale segnalazione al committente, proposta di allontanamento delle imprese o risoluzione del contratto; in caso di assenza di provvedimenti, è prevista la segnalazione agli organi di controllo; in caso di “pericolo grave ed imminente”, è richiesto al coordinatore di sospendere le singole lavorazioni.

Nei casi in cui solo in fase esecutiva si evidenzia la necessità della nomina del coordinatore, spetta al coordinatore per l’esecuzione la redazione dei documenti di cui all’articolo 4 (PSC e “fascicolo contenente le informazioni utili”), cioè di fatto l’adempimento “in corso d’opera” agli obblighi del coordinatore per la progettazione. Questa evenienza è più difficile nel settore pubblico che non in quello privato, stante il carattere rigoroso delle procedure di appalto.

Anche nel settore pubblico il coordinatore è quindi la figura professionale centrale nella fase di gestione della sicurezza in cantiere, in quanto su incarico affidato dal responsabile e per obbligo di legge verifica il comportamento delle imprese. Per tale motivo il D.Lgs. 494/1996 impone che il coordinatore sia un “soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice”.

Sottolineiamo che – come sarà rimarcato anche in seguito – l’applicazione del PSC spetta all’appaltatore, alle imprese, ai lavoratori autonomi, e che l’obbligo del coordinatore per l’esecuzione è prima di tutto un obbligo di verifica, cioè di controllo di un’attività che deve essere eseguita da altri. Il coordinatore non ha ruolo dirigenziale, e non può emanare ordini alle imprese ed ai lavoratori, salvo i previsti casi eccezionali.

## □ 1.6. L’appaltatore

Tutte le figure fin qui esaminate, dal punto 1.3 al punto 1.5, sono riconducibili alla sfera del committente (vedi 1.2), di cui sono i delegati o gli agenti tecnici. Esaminiamo ora le figure riconducibili alla sfera delle imprese, cioè i soggetti direttamente operanti nell’esecuzione dei lavori e che – per quanto attiene alla sicurezza – si configurano come sottoposti al controllo del committente (controllo esercitato in realtà per tramite dei citati agenti tecnici).

L’appaltatore è il soggetto che assume in appalto l’esecuzione dei lavori, che deve essere svolta a termini di contratto, ed in merito al quale si pone come unico referente nei confronti dell’amministrazione committente.

*L’appaltatore*

Ricordiamo che il piano di sicurezza nel settore pubblico (come d’altronde anche in quello privato), è documento contrattuale (D.Lgs. 494/1996, articolo 12: “Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto”; vedi anche l’articolo 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006) e che comunque ne viene normalmente richiesta l’accettazione senza riserve.

All'appaltatore compete la trasmissione del PSC ai soggetti operanti in subappalto, cioè a tutte le ditte subaffidatarie.

Gli obblighi dell'appaltatore di opere pubbliche sono precisati nel capitolato generale, di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145. L'appaltatore è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere. Egli è altresì responsabile dell'osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza per i lavoratori.

*Procuratore,  
direttore tecnico e direttore di cantiere*

L'appaltatore dei lavori può rapportarsi con la stazione appaltante (il committente) e le altre figure direttamente o per mezzo di un proprio procuratore.

La direzione tecnica del cantiere, che comporta anche l'osservanza delle norme di sicurezza, viene assunta direttamente dall'appaltatore o da un tecnico provvisto dei titoli necessari; tale nomina deve essere formalizzata.

Nei casi in cui l'appaltatore sia (come avviene consuetudinariamente) una società, o una cooperativa o un consorzio, lo stesso sarà dotato di un direttore tecnico con titolo di studio adeguato.

Facilmente e soprattutto nelle piccole o medie imprese, queste figure coincidono ed è il direttore tecnico ad operare anche come procuratore e come direttore di cantiere.

Come prassi nel cantiere operano oltre all'appaltatore (che è egli stesso impresa) altre imprese e lavoratori autonomi.

### □ 1.7. Le imprese ed i lavoratori autonomi

In materia di sicurezza del lavoro ed in particolare del cantiere dovremo tenere presente che impresa e datore di lavoro sono soggetti di fatto coincidenti, come chiarito in modo illuminante dalla Nota 22 febbraio 2001, n. 418 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

*Le imprese*

Il testo del "494" non riporta la definizione di "impresa" e "datore di lavoro", in quanto queste figure sono già chiaramente descritte in precedenza da altri disposti legislativi ed in particolare dal D.Lgs. 626/1994.

Il D.Lgs. 494/1996 pone diversi obblighi in capo alle imprese. In particolare le misure generali di tutela di cui all'articolo 8 ricadono interamente sulle imprese e sono riassumibili nell'adozione delle corrispondenti misure di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 626/1994 e nella cura di una serie di accorgimenti tecnici, quali:

- la cura e manutenzione del cantiere con l'individuazione dei posti di lavoro, della viabilità e della movimentazione dei carichi;
- la manutenzione ed il controllo degli impianti;
- l'adeguamento delle fasi di lavoro;

A questi si aggiungono:

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi (si tratta anche in questo caso di adempiere ad un obbligo già previsto dal D.Lgs. 626/1994, che ovviamente era in origine riferito al contesto dell'unità produttiva aziendale);
- la cura delle interazioni con le attività che si svolgono sul luogo (ovvero, con riferimento alla sicurezza del lavoro, la debita attenzione alle interferenze con l'attività di altri soggetti presenti).

I concetti di cui all'articolo 8 del "494" sono poi ripresi e rielaborati al successivo articolo 9, nel quale è evidenziato anche il fondamentale obbligo di redazione del pia-



no operativo di sicurezza (POS). Ribadiamo ed affermiamo con chiarezza che il POS deve – in applicazione della legge – essere redatto da tutte le imprese, e non dal solo appaltatore (la redazione del POS e l'accettazione del PSC redatto dal coordinatore costituiscono adempimento degli obblighi in parte citati derivanti dal "626").

Ai sensi dell'articolo 14 le imprese hanno l'obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) prima dell'accettazione del PSC.

Anche se poteva apparire pleonastico, il legislatore ha posto nella lettera della legge l'obbligo per le imprese di attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.

In cantiere sono normalmente presenti altri soggetti operanti per conto dell'appaltatore, senza organizzazione d'impresa e che per questo si configurano come "lavoratori autonomi".

Gli obblighi dei lavoratori autonomi (ben più ridotti rispetto a quelli in capo alle imprese) sono descritti all'articolo 7 del "494"; evidenziamo che comunque gli autonomi devono attenersi alle indicazioni del PSC e del coordinatore per l'esecuzione; non avendo organizzazione d'impresa essi non sono tenuti alla redazione e consegna del POS (questo difatti è un documento aziendale).

*I lavoratori autonomi*

Per il committente e per il coordinatore per l'esecuzione è veramente molto importante eliminare ogni dubbio in merito alla identificazione dei diversi soggetti facenti parte di quella che abbiamo chiamato sfera delle imprese; una identificazione equivoca può indurre a dubbi o errori applicativi degli obblighi sopra elencati, ed è perciò utile riepilogare quanto segue, alla luce della Nota "418" menzionata sopra e che individua datore di lavoro / lavoratore autonomo / lavoratore dipendente in tre soggetti diversi ed antitetici tra loro.

- Datore di lavoro e impresa sono di fatto soggetti coincidenti e caratterizzati dalla sostanzialità della nozione di impresa quale area datoriale di lavoro (l'impresa si avvale di lavoro subordinato).
- Il lavoratore autonomo si distingue per essere privo di organizzazione d'impresa, egli quindi non ha dipendenti o comunque opera da solo nell'ambito del cantiere.
- Il lavoratore dipendente (di cui si tratta al successivo punto 1.8), opera in forma subordinata, alle dipendenze di un datore di lavoro.

*Soggetti diversi nell'organizzazione del lavoro*

In merito ai cosiddetti "artigiani" operanti in cantiere, e per i quali sovente si incorre in equivoci, in base a quanto sopra si può affermare senza ombra di dubbio che:

- l'artigiano che opera avvalendosi di lavoratori dipendenti o comunque subordinati si configura come "datore di lavoro" (è un'impresa) ed è perciò tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi tra cui quello della presentazione del POS;
- l'artigiano che opera da solo si configura come lavoratore autonomo, in quanto privo di organizzazione d'impresa.

## □ 1.8. I lavoratori

Soggetto non trascurabile nella gestione della sicurezza in cantiere è il lavoratore. Come già per il datore di lavoro, anche la figura del lavoratore è definita dal D.Lgs. 626/1994, che lo individua nella persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

Chiariamo quindi che si parla qui del lavoratore dipendente.

Gli obblighi dei lavoratori in riferimento al cantiere sono riconducibili ai principi generali di cui al D.Lgs. 626/1994, articolo 5; evidenziamo che – in quanto soggetti attivi nella gestione della sicurezza – essi devono prendersi cura della sicurezza e salute propria e degli altri (per quanto attiene le proprie azioni) e devono collaborare ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

## □ Note al capitolo 1

- <sup>1</sup> Il **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494** "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario / *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996. È stato successivamente modificato dal **Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528**, dal **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, dal **Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251**.
- <sup>2</sup> "Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;" *ibidem*.  
Ricordiamo ancora che ad oggi è il D.Lgs. 163/2006 (con cui è stata abrogata e sostituita la Legge 109/1994) che definisce all'articolo 10 natura e mansioni del responsabile del procedimento (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
- <sup>3</sup> Il D.P.R. 554/1999 è in vigore (esclusi ovviamente gli articoli abrogati) all'atto della stesura di questo testo, in attesa della promulgazione del nuovo regolamento di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), articolo 5
- <sup>4</sup> Così afferma l'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m.; è peraltro pleonastico ricordare che il committente (così come il suo delegato) può sostituire il professionista incaricato, revocandone il mandato.